

Il Consiglio di Stato

Commissione della sicurezza sociale
e della sanità CSSS-N
3003 Berna

Trasmissione (in formato word e pdf) a:
sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch

Iv.pa. 13.478 «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino»

Gentili signore,
Egregi signori,

vi ringraziamo per la possibilità concessaci di inoltrare le nostre osservazioni in merito al progetto di modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (in seguito: LIPG) posto in consultazione lo scorso 16 febbraio 2018 anche in lingua italiana.

In generale, prendiamo atto e accogliamo con favore una modifica che prevede un congedo di adozione a livello federale; infatti, se per quanto riguarda l'Amministrazione cantonale è l'art. 48 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1) a già considerare detta eventualità, rammentiamo che nel nostro Cantone – in virtù dell'art. 16h LIPG – dal 1° gennaio 2017 è in vigore la legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (RL 6.4.1.3).

Vi sono per contro alcune limitazioni che riteniamo vadano a pregiudicare lo scopo perseguito, e pensiamo in particolare alla breve durata del congedo ed all'età dell'adottando considerata. Le modifiche proposte sono così oggetto di commento, laddove si ritiene necessario e, in tal senso, si elencano di seguito le disposizioni interessate.

Art. 16i PP-LIPG

Con la modifica della legge si prevede un congedo in caso di adozione di un bambino di età inferiore ai quattro anni.

Con l'iniziativa parlamentare presentata il 12 dicembre 2013 vengono considerati essenziali *“i bisogni dell'adottato e della famiglia che lo accoglie”* al fine di garantire *“la salute del bambino e l'equilibrio del nucleo familiare”*, salvo però lasciare intendere che questi obiettivi debbano valere solo per i *“bambini in tenera età”*. Anche il rapporto esplicativo della CSSS-N, riguardo alla limitazione a quattro anni, fornisce motivazioni poco convincenti, concentrandosi su aspetti economici piuttosto che sulla relazione che un genitore adottivo deve potere instaurare con l'adottando per garantirgli il benessere e l'equilibrio familiare auspicati dall'autore dell'iniziativa.

Ora, proprio per gli obiettivi di un congedo retribuito per adozione, si ritiene ciò debba valere non solo per i bambini in tenera età ma anche – e probabilmente soprattutto – per quelli più grandi, perlomeno fino alla maggiore età.

Non siamo pertanto d'accordo con la limitazione dell'età dell'adottando a quattro anni e proponiamo che il diritto all'indennità di adozione venga accordato a condizione che l'adottando sia minorenne, analogamente a quanto previsto nel nostro Cantone in applicazione della citata legge cantonale (si veda anche il messaggio 11 marzo 2015 n. 7056 del Consiglio di Stato).

Art. 16k PP-LIPG

Con la modifica si prevede un congedo di adozione di due settimane (14 giorni) finanziato dal regime delle indennità di perdita di guadagno.

Non siamo d'accordo con la durata di indennizzo proposta che, a nostro avviso, non è sufficiente per raggiungere lo scopo che l'indennità di adozione si prefigge.

Rammentato che l'autore dell'iniziativa proponeva una durata d'indennizzo di dodici settimane (84 giorni), riteniamo adeguata una durata di quattordici settimane (98 giorni), coerentemente con quanto previsto per l'indennità di maternità (art. 16d LIPG) e con la richiamata normativa cantonale entrata in vigore il 1° gennaio 2017 che, nella pratica, non ha creato problemi né di applicazione né di finanziamento. Rileviamo, infatti, che in Ticino nel 2017 le persone, che hanno inoltrato una richiesta di indennità di adozione e visto riconosciuto il proprio diritto, sono state 14 e con una spesa limitata (ca. CHF 200'000) che ha potuto essere finanziata prelevando un contributo molto contenuto (0.003% della massa reddituale AVS): siamo pertanto del parere che un congedo di quattordici settimane in caso di adozione non solo garantirebbe lo scopo prefissato, ma genererebbe un costo sopportabile per l'economia e, per questo motivo, sia proponibile.

Quantomeno, riteniamo che la durata di indennizzo non dovrebbe in ogni caso essere inferiore alle sei settimane (42 giorni), e meglio alla differenza tra quanto previsto in caso di maternità (art. 16d LIPG), e le otto settimane dopo il parto previste all'art. 35a cpv. 3 della legge sul lavoro (LL), ritenuto che in caso di adozione il genitore non necessita della protezione garantita da quest'ultima normativa.

Per eventuali domande, l'Istituto delle assicurazioni sociali rimane a disposizione tramite il Servizio giuridico (091 821 92 98; servizio.giuridico@ias.ti.ch).

Con i migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zari

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia p.c.:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch; dfe-sru@ti.ch);
- Istituto delle assicurazioni sociali (ias@ias.ti.ch; servizio.giuridico@ias.ti.ch);
- Cancelleria dello Stato (can-scads@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.